

**STUDIO LEGALE CILEA**  
*Avv. Rosa Cilea*  
**CLIRSO70R69H224X**  
 Via G. D' Annunzio N. 20/A  
 89125 Reggio Calabria  
 Tel. 393.9925815 - Fax 0965.812603

**ECC.MO TRIBUNALE DI FERRARA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO ORDINARIO**

**EX ART. 414 C.P.C.**

**CON**

**CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE**

**EX ART. 700 C.P.C.**

Nell' interesse di **CANALE Gabriella (C.F.: CNLGRL83C64H224I)** nata in Reggio Calabria il 24.3.1983 ed ivi residente in Via Varese N. 12/B, rappresentata e difesa dall' **Avv. Rosa Cilea (CLIRSO70R69H224X)** ed elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento presso questo Studio Legale con sede in Reggio Calabria in Via G. D' Annunzio N. 20/A.

**PARTE RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA - UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI FERRARA** - nella persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con domicilio eletto in Via G. Reni N. 4 - 40125 Bologna;

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE - ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE << BASSI - BURGATTI >> IN CENTO (FE)** - rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna con domicilio eletto in Via G. Reni N. 4 - 40125 Bologna;

**PARTE RESISTENTE**

**AVVERSO E PER**

L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di **CANALE Gabriella**, già iscritta nelle graduatorie del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (di seguito ATA) della provincia di Ferrara valevoli per il triennio 2021/2024 di cui al D.M. N. 50 del 3.3.2021 alla collocazione nelle suddette - per i profili di titolarità e segnatamente Assistente Amministrativo (di seguito AA), Assistente Tecnico (di seguito AT), e Collaboratore Scolastico (di seguito CS), con il punteggio di effettiva spettanza pari a 15,80 in qualità di Assistente Amministrativo e non pari a 12,60 come illegittimamente attribuito, pari a 13,30 in qualità di Assistente Tecnico e non pari a 10,10 come illegittimamente attribuito e pari a 13,85 in qualità di Assistente Tecnico e non pari a 9,05 come illegittimamente attribuito.

L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di **CANALE Gabriella**, previa iscrizione nelle graduatorie del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (di seguito ATA) della provincia di Ferrara valevoli per il triennio 2021/2024 di cui al D.M. N. 50 del



**3.3.2021 per i profili di titolarità con il punteggio di effettiva spettanza e segnatamente in qualità di Assistente Amministrativo con il punteggio pari a 15,80 e non pari a 12,60 come illegittimamente attribuito, in qualità di Assistente Tecnico con il punteggio pari a 13,30 e non pari a 10,10 come illegittimamente attribuito e in qualità di Collaboratore Scolastico pari a 13,85 e non pari a 9,05 come illegittimamente attribuito, al reintegro sul posto di lavoro in precedenza occupato mediante stipulazione di contratto annuale per l' a.s. 2021/2022 in qualità di collaboratrice scolastica presso l' Istituto di Istruzione Superiore << Bassi - Burgatti >> in Cento (FE) ove assumeva e svolgeva regolare ed ininterrotto servizio dal 1 settembre 2021 fino al 15.3.2022 data dell' illegittimo provvedimento di licenziamento e rettifica punteggio di cui alla presente impugnativa.**

**L' accertamento, il riconoscimento e la declaratoria del diritto di CANALE Gabriella, previa iscrizione nelle graduatorie del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (di seguito ATA) della provincia di Ferrara valevoli per il triennio 2021/2024 di cui al D.M. N. 50 del 3.3.2021 per i profili di titolarità con il punteggio di effettiva spettanza e segnatamente in qualità di Assistente Amministrativo con il punteggio pari a 15,80 e non pari a 12,60 come illegittimamente attribuito, in qualità di Assistente Tecnico con il punteggio pari a 13,30 e non pari a 10,10 come illegittimamente attribuito e in qualità di Collaboratore Scolastico pari a 13,85 e non pari a 9,05 come illegittimamente attribuito, al riconoscimento - ai fini giuridici ed economici - a titolo di risarcimento del danno - dei periodi di servizio per cui avrebbe avuto titolo in esecuzione del contratto annuale per l' a.s. 2021/2022 in qualità di collaboratrice scolastica stipulato con l' Istituto di Istruzione Superiore << Bassi - Burgatti >> in Cento (FE) ove assumeva e svolgeva regolare ed ininterrotto servizio dal 1 settembre 2021 fino al 15.3.2022 a far data dall' illegittimo provvedimento di licenziamento e rettifica punteggio di cui alla presente impugnativa alla data di riassunzione in servizio e/o comunque fino alla data di decorrenza finale al 30 giugno 2022.**

**E per l' effetto**

**Condannare il Ministero dell' Istruzione - Istituto D' Istruzione Superiore << Bassi - Burgatti >> in Cento (Fe) a disporre nei confronti di CANALE Gabriella, già iscritta nelle graduatorie del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (di seguito ATA) della provincia di Ferrara valevoli per il triennio 2021/2024 di cui al D.M. N. 50 del 3.3.2021, la ri - collocazione nelle suddette - per i profili di titolarità e segnatamente Assistente Amministrativo (di seguito AA), Assistente Tecnico (di seguito AT), e Collaboratore Scolastico (di seguito CS), con il punteggio di effettiva spettanza pari a 15,80 in qualità di Assistente Amministrativo e non pari a 12,60 come illegittimamente attribuito, pari a 13,30 in qualità di Assistente Tecnico e non pari a 10,10 come illegittimamente attribuito e pari a 13,85 in qualità di Assistente Tecnico e non pari a 9,05 come illegittimamente attribuito.**

**Condannare il Ministero dell' Istruzione - Istituto D' Istruzione Superiore << Bassi - Burgatti >> in Cento (Fe) a disporre nei confronti di CANALE Gabriella, previa iscrizione nelle graduatorie del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (di seguito ATA) della provincia di Ferrara valevoli per il triennio 2021/2024 di cui al D.M. N. 50 del 3.3.2021 per i profili di titolarità con il punteggio di effettiva spettanza e segnatamente in qualità di Assistente Amministrativo con il punteggio pari a 15,80 e non pari a 12,60 come illegittimamente attribuito, in qualità di Assistente Tecnico con il punteggio pari a 13,30 e non pari a 10,10 come illegittimamente attribuito e in qualità di Collaboratore Scolastico pari a 13,85 e non pari a 9,05 come illegittimamente attribuito, il reintegro sul posto di lavoro in precedenza occupato mediante stipulazione di contratto annuale per l' a.s. 2021/2022 in qualità di collaboratrice scolastica presso l' Istituto di Istruzione Superiore << Bassi - Burgatti >> in Cento (FE) ove assumeva e svolgeva regolare ed ininterrotto servizio dal 1 settembre 2021 fino al 15.3.2022 data dell' illegittimo provvedimento di licenziamento e rettifica punteggio di cui alla presente impugnativa.**



**Condannare il Ministero dell' Istruzione - Istituto D' Istruzione Superiore << Bassi - Burgatti >> in Cento (Fe) a disporre nei confronti di CANALE Gabriella, previa iscrizione nelle graduatorie del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (di seguito ATA) della provincia di Ferrara valevoli per il triennio 2021/2024 di cui al D.M. N. 50 del 3.3.2021 per i profili di titolarità con il punteggio di effettiva spettanza e segnatamente in qualità di Assistente Amministrativo con il punteggio pari a 15,80 e non pari a 12,60 come illegittimamente attribuito, in qualità di Assistente Tecnico con il punteggio pari a 13,30 e non pari a 10,10 come illegittimamente attribuito e in qualità di Collaboratore Scolastico pari a 13,85 e non pari a 9,05 come illegittimamente attribuito, il riconoscimento - ai fini giuridici ed economici - a titolo di risarcimento del danno - dei periodi di servizio per cui avrebbe avuto titolo in esecuzione del contratto annuale per l' a.s. 2021/2022 in qualità di collaboratrice scolastica stipulato con l' Istituto di Istruzione Superiore << Bassi - Burgatti >> in Cento (FE) ove assumeva e svolgeva regolare ed ininterrotto servizio dal 1 settembre 2021 fino al 15.3.2022 a far data dall' illegittimo provvedimento di licenziamento e rettifica punteggio di cui alla presente impugnativa alla data di riassunzione in servizio e/o comunque fino alla data di decorrenza finale al 30 giugno 2022.**

**Prevvia disapplicazione - ove occorra - della determinazione Prot. N. 3404/2022 del 16.3.2022 emessa dall' Istituto D' Istruzione Superiore Statale << Bassi - Burgatti >> in Cento (FE) nei confronti di Canale Gabriella ed ogni altro atto annesso, presupposto, consequenziale anche non conosciuto ma lesivo dei diritti della ricorrente.**

### **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

L'odierna istante proponeva - in qualità di personale ATA - profilo Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo ed Assistente Tecnico, domanda di aggiornamento delle graduatorie di precedente inserimento (triennio 2017/2020 successivamente prorogate al triennio 2018/2021 di cui al D.M. N. 640/2017) ora valevoli per il triennio 2021/2024 e formulate ai sensi del rinnovato Decreto Ministeriale N. 50 del 3.3.2021 per il tramite della scuola capofila << Istituto Comprensivo G. Perlasca >> in Ferrara.

Sulla scorta dei titoli e servizi posseduti veniva così individuata l' avente diritto all' assunzione per l' a.s. 2021/2022 mediante stipulazione di contratto annuale di collaboratrice scolastica presso l' Istituto di Istruzione Superiore << Bassi - Burgatti >> in Cento (FE) ove assumeva e svolgeva regolare ed ininterrotto servizio dal 1 settembre 2021 fino al 15.3.2022 data dell' illegittimo provvedimento di licenziamento e rettifica punteggio di cui alla presente impugnativa giudiziale.

Difatti, in data 16.3.2022 e dunque a distanza di oltre 7 mesi dalla suddetta assunzione, la nominata lavoratrice risultava destinataria del provvedimento Prot. N. 3404 emesso dal Dirigente Scolastico dell' Istituto d' Istruzione Superiore Statale << Bassi - Burgatti >> in Cento (FE) ed avente ad oggetto la rettifica del punteggio di collocazione nelle graduatorie di interesse e la risoluzione anticipata del contratto di lavoro già sottoscritto con decorrenza iniziale 1 settembre 2021 e decorrenza finale 30 giugno 2022. Tanto in quanto - secondo le motivazioni contenute in tale provvedimento - non sarebbe valutabile il servizio svolto dalla suddetta in qualità di assistente educativo presso la scuola statale << Collodi - Galluppi - Bevacqua >> in Reggio Calabria e medesimo Comune di Reggio Calabria. E tanto in quanto non si tratterebbe di un servizio svolto alle << dirette dipendenze >> bensì mediante contratto di prestazione d' opera.

Tali conclusioni - del tutto infondate in fatto e diritto - come meglio di seguito si dirà venivano così motivate da parte datoriale nella parte in cui si legge: << .....RILEVATO che la dipendente ha sottoscritto, nel profilo di Assistente Educativo, con l' Istituto Comprensivo << Collodi - Galluppi - Bevacqua >> contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che trattasi di scrittura privata tra le parti; VISTO il comma 5 delle note alla tabella di valutazione del bando emanato con D.M. N. 50 del 3.3.2021 il quale specifica << il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato e



determinato ..... >> specificando le due tipologie contrattuali che **possono essere considerate ai fini del punteggio**; RITENUTO quindi di poter confermare definitivamente che il servizio svolto presso l' Istituto Comprensivo << Collodi - Gallupi - Bevacqua >> non è servizio che può essere considerato valutabile sia perché non confermato dall' Istituto con nota 1529 del 24.2.2022 e sia perché i contratti di prestazione d' opera o stipulati sotto forma di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o sotto forma di scrittura privata non possono essere considerati rapporti di lavoro caratterizzati da vincolo di subordinazione ma soltanto delle reciproche obbligazioni tra le parti..... >>.

Dette conclusioni si appalessano manifestatamente infondate per plurime ragioni di fatto e diritto e, segnatamente:

- 1) **La piena valutabilità dei servizi resi dalla nominata lavoratrice in quanto espressamente previsti e regolamentati dal PUNTO 5 delle NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE del D.M. N. 50 del 3.3.2021 e connotati del requisito dell' << effettività >> di cui PUNTO 1 delle NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE del D.M. N. 50 del 3.3.2021;**
- 2) **La violazione, ad opera di parte datoriale, dell' ART. 1 COMMA 4 del summenzionato D.M. N. 50 del 3.3.2021 laddove preclude e vieta rinnovate valutazioni di parte datoriale sui servizi già dichiarati dai candidati ed oggetto di valutazione nelle pregresse procedure di inserimento/aggiornamento/conferma/trasferimento delle suddette graduatorie;**
- 3) **La manifesta nullità, annullabilità ed inefficacia della procedura adottata dal summenzionato Ufficio di Dirigenza in quanto adottata in violazione dell' ART. 6 COMMA 10 DEL D.M. N. 50 DEL 3.3.2021 e ARTT. 71 E 72 DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445 e dunque, senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento e le idonee ed obbligatorie garanzie partecipative;**
- 4) **L' intempestività dei controlli posti in essere con manifesta violazione dell' ART. 6 COMMA 11 del D.M. N. 50 DEL 3.3.2021 nella misura in cui ha impedito alla nominata ricorrente di accedere ai vari incarichi a tempo determinato sia in qualità di personale ATA che di personale docente (per cui sarebbe stata l' avente diritto anche con la posizione rettificata in graduatoria) e degli ingiusti danni subiti sia in relazione alla perdita di opportunità occupazionali che di progressione di carriera ai fini giuridici che economici e del danno economico e patrimoniale ingiustamente subito.**

Evidentemente le conclusioni cui è giunto il ministero opponente, in qualità di parte datoriale, sono frutto di un evidente difetto di istruttoria e risultano palesemente erronee ed a richiesta di rettifica si proponeva, in data 26.3.2022, rituale impugnativa stragiudiziale e contestuale accesso agli atti avente ad oggetto l' intero procedimento di interesse.

Interveniva in data 8.4.2022 riscontro Prot. N. 4778/2022 del 7.4.2022 con cui l' Ufficio di Dirigenza presso l' Istituto D' Istruzione Superiore Statale << Bassi - Burgatti >> inviava i documenti richiesti e << conferma il provvedimento di rettifica del punteggio e contestuale licenziamento emesso dal nostro istituto in data 16.3.2022 prot. 3404 relativo alla Sig.ra Canale Gabriella >> (Doc. All.)

Tale provvedimento si impugna integralmente e legittima la proposizione del presente giudizio che si ritiene manifestatamente fondato e del quale **SI CHIEDE** l' integrale accoglimento. Per le seguenti

#### RAGIONI DI DIRITTO

- 1) **SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL TRIBUNALE DI FERRARA IN FUNZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO COME ADITO:**



Preliminarmente si osserva come il Tribunale di Ferrara in funzione di Giudice del Lavoro sia competente per territorio a conoscere della presente vicenda di causa in considerazione che la ricorrente, al momento della proposizione del presente giudizio, è stata addetta, quale ultimo rapporto lavorativo (Doc. All.) alle dipendenze del Ministero dell' Istruzione, presso l' Istituto d' Istruzione Superiore Statale << Bassi – Burgatti >> in Cento (FE), comune ricadente nel distretto giudiziario adito.

Tanto in applicazione dell' art. 413 comma 5 c.p.c secondo cui: << *Per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è competente, invece, il giudice nella cui circoscrizione ha sede l' ufficio a cui il lavoratore è addetto o lo era al momento della cessazione del rapporto* >>.

**2) SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE: SULLA VALUTABILITA' DEL SERVIZIO SVOLTO DALLA RICORRENTE QUALE ASSISTENTE EDUCATIVO PRESSO SCUOLA STATALE AI FINI DEL PUNTEGGIO DI INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DEL PERSONALE ATA:**

Il **PUNTO 5** delle **NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE del D.M. N. 50 del 3.3.2021** così riporta integralmente (e non come solo artatamente e parzialmente riportato da parte datoriale): << ***Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo determinato o indeterminato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell' attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli*** >>.

Orbene emerge per tabulas che detto disposto normativo **NON RECITA di rapporto di pubblico impiego né di rapporto di lavoro subordinazione** con riferimento al generico termine di << impiego >> presso gli Enti Locali e con specifico limite temporale fino al 31 dicembre 1999.

Per la valutabilità dei servizi prestati nelle scuole statali **nulla è specificato** se non in relazione alla **durata** della relativa prestazione (cfr: contratto a tempo determinato o indeterminato) ma non alla tipologia di rapporto di lavoro comunque qualificato e/o qualificabile.

Pertanto nessun << ***rapporto di lavoro caratterizzato da vincolo di subordinazione*** >> ( come impropriamente riferito da parte datoriale) è richiesto dalla lex specialis di cui al D.M. N. 50 del 3.3.2021 ai fini della valutazione dei servizi prestati presso scuole statali e/o enti locali ed il detto requisito è frutto di una **interpretazione ultronea** della norma che diversamente avrebbe dovuto essere **oggettivamente applicata** nei termini letterali e sostanziali sopra riportati in una serena ottica di favor laboratoris.

E che tale affermazione trova conforto nel **PUNTO 1** delle **NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE del D.M. N. 50 del 3.3.2021** laddove recita: << ***.Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare ecc.) per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell' anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole*** >> (Doc. All.)





E che detto servizio è valutabile quand' anche si volesse sostenere la tesi di codesto ufficio (**che - si ribadisce - non trova conforto nella norma**). Se si guarda infatti ai contratti sottoscritti tra la lavoratrice ed il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca - Istituto Comprensivo Statale << Galluppi - Collodi - Bevacqua >> sarà immediatamente riscontrabile che - a prescindere dalla qualificazione giuridica - **sussiste un netto vincolo di subordinazione tra la nominata lavoratrice ed il Dirigente Scolastico della scuola statale di cui trattasi.**

In particolare ove si legge, per esempio, tra le **cause di rescissione del contratto**: << **L' efficacia del presente contratto è subordinata all' effettivo svolgimento dell' attività, nonché alle verifiche qualitative sul lavoro svolto dal contraente, da parte del Dirigente Scolastico. Qualora l' attività svolta dal contraente non corrisponda agli standard qualitativi previsti per l' iniziativa in oggetto, il D.S. si riserva di recedere, a proprio insindacabile giudizio, dal rapporto contrattuale** >>. E che **l' attività lavorativa si svolge nei locali dell' istituzione scolastica con rilevazione dell' orario di servizio** e sotto la << **diretta responsabilità didattica dei docenti, con gli insegnanti curricolari e con quelli specializzati per la realizzazione dei programmi di lavoro** ..... >>.

E che, ai sensi dell' intervenuto << Jobs Act >> oramai - **a far data dal 1 gennaio 2016** - per espressa previsione dell' art. 2 comma 1 del D. Legislativo N. 181 del 2015 << **si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali** >> (Doc. All.)

**3) SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE: SULLA PRECLUSIONE DI CUI ALLA LEX SPECIALIS IN ORDINE AL RINNOVO DELLA VALUTAZIONE DI TITOLI E SERVIZI GIÀ DICHIARATI ED OGGETTO DI COMPUTO DA PARTE DEL MINISTERO OPERANTE:**

Il decreto oggetto della presente impugnativa è manifestatamente erroneo anche in quanto **RIDETERMINA** il punteggio già validato ed attribuito dagli uffici valutatori nel corso del precedente inserimento/aggiornamento della nominata lavoratrice. In particolare dove si legge: << **CONSIDERATO che la Sig.ra CANALE Gabriella nel triennio 2017/2021 era inserita in graduatoria, nei profili di Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico e che nel 2021/2024 riporta un punteggio iniziale che considera anche quanto dichiarato nel precedente triennio; VERIFICATA la necessità di controllare quindi anche le dichiarazioni rese nel triennio 2017/2021; ACQUISITA agli atti la domanda di aggiornamento presentata nel triennio 2017/2021 presso l' Istituto Comprensivo N. 2 di Bologna in data 24.2.2022** >> **e che detta procedura si pone in contrasto con quanto prescritto dal D.M. N. 50 del 3.3.2021 in ordine ai titoli già valutati.**

In particolare **Art. 1 comma 4**: << **Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e/o d' istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, purchè presentino domanda di conferma per i medesimi profili professionali, per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. N. 640 del 30 agosto 2017 e delle rettifiche (e/o conferme) intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti** >>.....ed ancora **Art. 5 comma 5** : << ..... **Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall' articolo 2 comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda**



***di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, valutati ai sensi dell' annessa tabella, specificando il profilo professionale ed i titoli di accesso al profilo richiesto >>.***

E' di chiara evidenza, dunque, che per i candidati **già iscritti** nelle graduatorie di interesse il controllo deve riguardare **solamente** i titoli ed i servizi non dichiarati in precedenza e dunque non ancora oggetto di verifica e validazione. Così evitandosi una duplicazione di competenze ed appesantimento del procedimento amministrativo che inficia irrimediabilmente - come accaduto nel caso di specie - la certezza delle posizioni di diritto già consolidate e l' uniformità, l' efficacie e l' efficienza dell' azione amministrativa.

**4) SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE: SULLA NULLITA', ANNULLABILITA' ED INEFFICACIA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ADOTTATO IN VIOLAZIONE DELL' ART. 6 COMMA 10 DEL D.M. N. 50 DEL 3 3. E DAGLI ARTT. 71 E 72 DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445:**

La procedura adottata dal summenzionato Ufficio di Dirigenza è pure nulla, annullabile ed inefficace anche sotto altro profilo di diritto in quanto **VIOLA l' Art. 6 comma 10 del D.M. N. 50 del 3 3.2021** ove prescrive che << **Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 DPR 28 dicembre 2000 N. 445** sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti >>.

Ai sensi dell' art. 71 DPR 445/2000 (**MODALITA' DEI CONTROLLI**) comma 3 i suddetti **controlli devono essere svolti così:** << *Qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d' ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione da notizia all' interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non avrà seguito >>.*

Nel caso di specie **è dato pacifico** che all' odierna istante non è stata offerta alcuna preventiva comunicazione a fronte del successivo provvedimento affittivo definitivamente reso e che a fronte della veridicità delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice in ordine alla compilazione della domanda, nessuna discrezionalità residuava in capo all' amministrazione circa l' obbligo di **preventiva comunicazione**.

Tale condizione non risponde ad un atto meramente formale scervo da conseguenza alcuna ma risponde all' obbligo di garanzia partecipativa dalla cui inosservanza discende, per espressa previsione dell' art. 71 comma 3, **l' invalidità** e dunque l' **inefficacia** del provvedimento finale (*cf:* **in mancanza il procedimento non avrà seguito >>)**

In assenza della predetta informativa - pertanto - il procedimento **non avrebbe potuto avere seguito** e l' amministrazione procedente, in puntuale osservanza di norma - avrebbe dovuto confermare la posizione di diritto della nominata lavoratrice in ordine alla spettante posizione di diritto.

**5) SULL' INTEMPESTIVITA' DEI CONTROLLI E SUL C.D. << DANNO DA RITARDO >>:**

Peraltro i controlli operati da codesto Ufficio di Dirigenza sono manifestatamente tardivi e pertanto ancor più pregiudizievoli per la lavoratrice sia in ordine alla perdita di altre opportunità occupazionali che per il dispendio economico e patrimoniale conseguente all' agire di parte datoriale.

In particolare **l' Art. 6 comma 11 del D.M. N. 50 del 3.3.2021** recita: << **L' istituzione scolastica ove l' aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria**



**di circolo o d' istituto di terza fascia nel periodo di vigenza della graduatoria effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall' aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso >>.**

Orbene si vedrà che i controlli di cui trattasi non sono intervenuti né tempestivamente né in un termine ragionevole bensì dopo sette mesi dall' intervenuta assunzione della nominata lavoratrice. E che, come da riscontro ad istanza di accesso agli atti ritualmente formulata da questa difesa, le istanze di ragione hanno trovato luogo – solo a far data dal mese di febbraio 2022, a fronte dell' intervenuta assunzione avvenuta nel mese di settembre 2021 (vedasi Doc. All.) .

E che quest' ultima – sulla base del legittimo affidamento riposto nell' operato di parte datoriale e nel contratto di lavoro così sottoscritto – ha rifiutato altre proposte di lavoro di pari o maggiore durata che le sono pervenute per altri profili e/o mansioni di titolarità ( anche in qualità di docente) con certa perdita economica e di progressione di carriera.

E che, parimenti, sulla base della valutazione operata da codesto Ufficio di Dirigenza la suddetta ha affrontato ingenti spese necessarie a rispettare ed assolvere la prestazione di assunzione quali la stipulazione di un contratto di locazione, spese di utenza e bollette ecc., spese di trasferta ed in ultimo il pagamento di un titolo di viaggio per ferie autorizzate ed ora annullate dall' illegittimo provvedimento di licenziamento subito.

Per tutto quanto sopra premesso, nell' interesse di **CANALE Gabriella** si propone la presente richiesta di giustizia avverso il **PROVVEDIMENTO PROT. N. 3404/2022 DEL 16.3.2022 EMESSO DALL' ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE << BASSI – BURGATTI >> IN CENTO (FE)** per ogni conseguente effetto, beneficio ed effetto di legge e contestualmente si inoltra

### **ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

Evidenziate le ragioni di diritto a supporto dell'odierna azione, integranti anche il *fumus boni iuris* necessario al positivo accoglimento della contestuale domanda cautelare qui proposta, pare ugualmente sussistente il *periculum in mora* integrato dal **danno attuale, grave ed irreparabile** discendente dai provvedimenti impugnati.

Difatti, dai provvedimenti impugnati deriva, per l'odierna ricorrente, il danno consistente – tra gli altri effetti negativi – nella perdita del posto di lavoro che integra l' unico mezzo di sostentamento utile ed idoneo a garantirle la normale e decorosa sopravvivenza ed a far fronte agli impegni economici assunti dalla suddetta a fronte dell' intervenuta individuazione dell' incarico a tempo determinato per l' a.s. 2021/2022. ( canone locativo, vitto, permanenza fuori sede ecc.)

Peraltro la risoluzione anticipata del contratto di lavoro le ha impedito di maturare utile servizio per la progressione di carriera e l' accesso alla fascia superiore per il personale scolastico che, già in servizio per oltre 24 mesi (cfr: 23 mesi e 16 giorni) possa consolidare una posizione prioritaria nelle graduatorie di interesse ai fini della stabilità dell' occupazione.

E che – si ribadisce – dal ritardo della scuola datrice di lavoro, che ha effettuato i controlli, comunque tardivamente, è disceso per la nominata ricorrente il danno della preclusione ad altri incarichi in qualità di docente cui la stessa non ha aderito in virtù dell' assunzione in essere. E che pure la collocazione in graduatoria del personale ATA con il punteggio rettificato, all' inizio dell' anno scolastico, data di prima assunzione, le avrebbe consentito di concorrere sulla totalità dei posti disponibili che – diversamente – a questa data – risultano oramai occupati anche da personale supplente meno graduato dell' istante.





**Non vi è dubbio alcuno che i beni della vita coinvolti nella presente vicenda di causa non sarebbero mai integralmente ristorati all' esito di un giudizio ordinario e risultano perciò meritevoli di tutela anticipatoria e d' urgenza, poiché, atteso l'inerzia dell'Amministrazione nei confronti dei ripetuti tentativi di risoluzione bonaria della controversia, ed in assenza dell'invocata pronuncia cautelare, la suddetta lavoratrice subirà il certo pregiudizio derivante da fatti alla stessa non imputabili.**

E pure, a causa dei provvedimenti adottati da parte datoriale, la suddetta è impedita nello svolgimento della prestazione lavorativa per cui ha titolo (e punteggio corrispondente) e si vedrà superare, in assenza dell' invocato provvedimento correttivo, nelle prossime operazioni di reclutamento, da coloro i quali, pure meno graduati, vengono ora ammessi ai vari incarichi a tempo determinato e posti nelle condizioni di conseguire gli effetti giuridici ed economici del servizio prestato alle dipendenze di scuole statali (passaggio nelle graduatorie permanenti, cumulo di maggiore punteggio ecc.)

Per copiosa giurisprudenza di settore:

***<< Perché si giustifichi la tutela cautelare è necessario che sussistano elementi tali da cui risultino già almeno atti preparatori che oggettivamente conducano, sia pure in termini di probabilità, ad un evento idoneo a determinare entro un termine ragionevolmente breve un pregiudizio irreparabile >> (Trib. Firenze 31.10.2011);***

***<< Qualora vi sia piena evidenza dell' illegittimità del licenziamento, la lesione di diritti sia patrimoniali che extrapatrimoniali del lavoratore giustifica di per sé l' emanazione di un provvedimento d' urgenza non essendovi ragioni per differire nel tempo una reintegrazione nel posto comunque dovuta >> ( Trib. Busto Arsizio 29.10.2010);***

***<< Sussiste il periculum in mora quando il licenziamento intimato mini la professionalità del lavoratore ed il diritto dello stesso allo svolgimento della personalità mediante attività lavorativa >> ( Trib. Milano 14.6.2010);***

***<< La perdita improvvisa delle retribuzioni e dell' attività lavorativa conseguente al licenziamento comminato sono fatti idonei a recare pregiudizio non solo economico, con ripercussioni negative nella sfera personale e familiare del lavoratore e come tali giustificano una tutela immediata >> (Trib. Milano 29.10.2007);***

***<< In caso di licenziamento sussiste il pericolo di danno grave ed irreparabile che legittima un provvedimento d' urgenza in base all' art. 700 c.p.c in quanto il licenziamento lede il diritto al lavoro, che ha natura costituzionale e connotati non solo patrimoniali, ma anzitutto di natura personalistica (sotto il profilo dell' impoverimento della professionalità) morale (in relazione all' offesa della dignità) e sociale (in relazione all' impoverimento nell' insieme di relazione umane) >>(Trib. Ravenna 12.6.2006);***

Con manifesta ingiustizia per l' odierna ricorrente che gravi ed irreparabili conseguenze negative ai fini della concreta realizzazione del diritto al lavoro, anche con carattere di stabilità come pure garantito e protetto dalla nostra Carta Costituzionale e dal legislatore.

Per tutto quanto esposto, la ricorrente CANALE Gabriella, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata;  
**RICORRE**

A codesto Ecc.mo Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 415 c.p.c. ed emanazione degli ulteriori provvedimenti del caso, accolga le seguenti



## CONCLUSIONI

### 1) IN VIA CAUTELARE E PRINCIPALE:

Ordinare al Ministero dell' Istruzione – Istituto D' Istruzione Superiore << Bassi - Burgatti >> in Cento (Fe) a disporre nei confronti di CANALE Gabriella, già iscritta nelle graduatorie del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (di seguito ATA) della provincia di Ferrara valevoli per il triennio 2021/2024 di cui al D.M. N. 50 del 3.3.2021, la ri - collocazione nelle suddette – per i profili di titolarità e segnatamente Assistente Amministrativo (di seguito AA), Assistente Tecnico (di seguito AT), e Collaboratore Scolastico(di seguito CS), con il punteggio di effettiva spettanza pari a 15,80 in qualità di Assistente Amministrativo e non pari a 12,60 come illegittimamente attribuito, pari a 13,30 in qualità di Assistente Tecnico e non pari a 10,10 come illegittimamente attribuito e pari a 13,85 in qualità di Assistente Tecnico e non pari a 9,05 come illegittimamente attribuito.

### 2) IN VIA CAUTELARE E PRINCIPALE:

Ordinare al Ministero dell' Istruzione – Istituto D' Istruzione Superiore << Bassi - Burgatti >> in Cento (Fe) a disporre nei confronti di CANALE Gabriella, previa iscrizione nelle graduatorie del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (di seguito ATA) della provincia di Ferrara valevoli per il triennio 2021/2024 di cui al D.M. N. 50 del 3.3.2021 per i profili di titolarità con il punteggio di effettiva spettanza e segnatamente in qualità di Assistente Amministrativo con il punteggio pari a 15,80 e non pari a 12,60 come illegittimamente attribuito, in qualità di Assistente Tecnico con il punteggio pari a 13,30 e non pari a 10,10 come illegittimamente attribuito e in qualità di Collaboratore Scolastico pari a 13,85 e non pari a 9,05 come illegittimamente attribuito, il reintegro sul posto di lavoro in precedenza occupato mediante stipulazione di contratto annuale per l' a.s. 2021/2022 in qualità di collaboratrice scolastica presso l' Istituto di Istruzione Superiore << Bassi - Burgatti >> in Cento (FE) ove assumeva e svolgeva regolare ed ininterrotto servizio dal 1 settembre 2021 fino al 15.3.2022 data dell' illegittimo provvedimento di licenziamento e rettifica punteggio di cui alla presente impugnativa.

## E IN VIA ORDINARIA

### 1) IN VIA PRINCIPALE:

Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di CANALE Gabriella, già iscritta nelle graduatorie del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (di seguito ATA) della provincia di Ferrara valevoli per il triennio 2021/2024 di cui al D.M. N. 50 del 3.3.2021 alla collocazione nelle suddette – per i profili di titolarità e segnatamente Assistente Amministrativo (di seguito AA), Assistente Tecnico (di seguito AT), e Collaboratore Scolastico(di seguito CS), con il punteggio di effettiva spettanza pari a 15,80 in qualità di Assistente Amministrativo e non pari a 12,60 come illegittimamente attribuito, pari a 13,30 in qualità di Assistente Tecnico e non pari a 10,10 come illegittimamente attribuito e pari a 13,85 in qualità di Assistente Tecnico e non pari a 9,05 come illegittimamente attribuito.

### 2) IN VIA PRINCIPALE:

Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di CANALE Gabriella, previa iscrizione nelle graduatorie del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (di seguito ATA) della



provincia di Ferrara valevoli per il triennio 2021/2024 di cui al D.M. N. 50 del 3.3.2021 per i profili di titolarità con il punteggio di effettiva spettanza e segnatamente in qualità di Assistente Amministrativo con il punteggio pari a 15,80 e non pari a 12,60 come illegittimamente attribuito, in qualità di Assistente Tecnico con il punteggio pari a 13,30 e non pari a 10,10 come illegittimamente attribuito e in qualità di Collaboratore Scolastico pari a 13,85 e non pari a 9,05 come illegittimamente attribuito, al reintegro sul posto di lavoro in precedenza occupato mediante stipulazione di contratto annuale per l' a.s. 2021/2022 in qualità di collaboratrice scolastica presso l' Istituto di Istruzione Superiore << Bassi - Burgatti >> in Cento (FE) ove assumeva e svolgeva regolare ed ininterrotto servizio dal 1 settembre 2021 fino al 15.3.2022 data dell' illegittimo provvedimento di licenziamento e rettifica punteggio di cui alla presente impugnativa.

**3) IN VIA PRINCIPALE:**

Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di CANALE Gabriella, previa iscrizione nelle graduatorie del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (di seguito ATA) della provincia di Ferrara valevoli per il triennio 2021/2024 di cui al D.M. N. 50 del 3.3.2021 per i profili di titolarità con il punteggio di effettiva spettanza e segnatamente in qualità di Assistente Amministrativo con il punteggio pari a 15,80 e non pari a 12,60 come illegittimamente attribuito, in qualità di Assistente Tecnico con il punteggio pari a 13,30 e non pari a 10,10 come illegittimamente attribuito e in qualità di Collaboratore Scolastico pari a 13,85 e non pari a 9,05 come illegittimamente attribuito, al riconoscimento - ai fini giuridici ed economici - a titolo di risarcimento del danno - dei periodi di servizio per cui avrebbe avuto titolo in esecuzione del contratto annuale per l' a.s. 2021/2022 in qualità di collaboratrice scolastica stipulato con l' Istituto di Istruzione Superiore << Bassi - Burgatti >> in Cento (FE) ove assumeva e svolgeva regolare ed ininterrotto servizio dal 1 settembre 2021 fino al 15.3.2022 a far data dall' illegittimo provvedimento di licenziamento e rettifica punteggio di cui alla presente impugnativa alla data di riassunzione in servizio e/o comunque fino alla data di decorrenza finale al 30 giugno 2022.

**E PER L' EFFETTO**

**4) IN VIA PRINCIPALE:**

Condannare il Ministero dell' Istruzione - Istituto D' Istruzione Superiore << Bassi - Burgatti >> in Cento (Fe) a disporre nei confronti di CANALE Gabriella, già iscritta nelle graduatorie del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (di seguito ATA) della provincia di Ferrara valevoli per il triennio 2021/2024 di cui al D.M. N. 50 del 3.3.2021, la ri - collocazione nelle suddette - per i profili di titolarità e segnatamente Assistente Amministrativo (di seguito AA), Assistente Tecnico (di seguito AT), e Collaboratore Scolastico (di seguito CS), con il punteggio di effettiva spettanza pari a 15,80 in qualità di Assistente Amministrativo e non pari a 12,60 come illegittimamente attribuito, pari a 13,30 in qualità di Assistente Tecnico e non pari a 10,10 come illegittimamente attribuito e pari a 13,85 in qualità di Assistente Tecnico e non pari a 9,05 come illegittimamente attribuito.

Condannare il Ministero dell' Istruzione - Istituto D' Istruzione Superiore << Bassi - Burgatti >> in Cento (Fe) a disporre nei confronti di CANALE Gabriella, previa iscrizione nelle graduatorie del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (di seguito ATA) della provincia di Ferrara valevoli per il triennio 2021/2024 di cui al D.M. N. 50 del 3.3.2021 per i profili di titolarità con il punteggio di effettiva spettanza e segnatamente in qualità di Assistente Amministrativo con il punteggio pari a 15,80 e non pari a 12,60 come illegittimamente attribuito, in qualità di Assistente Tecnico con il punteggio pari a



13,30 e non pari a 10,10 come illegittimamente attribuito e in qualità di Collaboratore Scolastico pari a 13,85 e non pari a 9,05 come illegittimamente attribuito, il reintegro sul posto di lavoro in precedenza occupato mediante stipulazione di contratto annuale per l' a.s. 2021/2022 in qualità di collaboratrice scolastica presso l' Istituto di Istruzione Superiore << Bassi - Burgatti >> in Cento (FE) ove assumeva e svolgeva regolare ed ininterrotto servizio dal 1 settembre 2021 fino al 15.3.2022 data dell' illegittimo provvedimento di licenziamento e rettifica punteggio di cui alla presente impugnativa.

**6) IN VIA PRINCIPALE:**

Condannare il Ministero dell' Istruzione - Istituto D' Istruzione Superiore << Bassi - Burgatti >> in Cento (Fe) a disporre nei confronti di CANALE Gabriella, previa iscrizione nelle graduatorie del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (di seguito ATA) della provincia di Ferrara valevoli per il triennio 2021/2024 di cui al D.M. N. 50 del 3.3.2021 per i profili di titolarità con il punteggio di effettiva spettanza e segnatamente in qualità di Assistente Amministrativo con il punteggio pari a 15,80 e non pari a 12,60 come illegittimamente attribuito, in qualità di Assistente Tecnico con il punteggio pari a 13,30 e non pari a 10,10 come illegittimamente attribuito e in qualità di Collaboratore Scolastico pari a 13,85 e non pari a 9,05 come illegittimamente attribuito, il riconoscimento - ai fini giuridici ed economici - a titolo di risarcimento del danno - dei periodi di servizio per cui avrebbe avuto titolo in esecuzione del contratto annuale per l' a.s. 2021/2022 in qualità di collaboratrice scolastica stipulato con l' Istituto di Istruzione Superiore << Bassi - Burgatti >> in Cento (FE) ove assumeva e svolgeva regolare ed ininterrotto servizio dal 1 settembre 2021 fino al 15.3.2022 a far data dall' illegittimo provvedimento di licenziamento e rettifica punteggio di cui alla presente impugnativa alla data di riassunzione in servizio e/o comunque fino alla data di decorrenza finale al 30 giugno 2022.

Previa disapplicazione - ove occorra - della determinazione Prot. N. 3404/2022 del 16.3.2022 emessa dall' Istituto D' Istruzione Superiore Statale << Bassi - Burgatti >> in Cento (FE) nei confronti di Canale Gabriella ed ogni altro atto annesso, presupposto, consequenziale anche non conosciuto ma lesivo dei diritti della ricorrente.

**5) IN OGNI CASO:**

Condannare il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia Romagna- Ambito Territoriale per la Provincia di Ferrara - Istituto d' Istruzione Superiore << << Bassi - Burgatti >> in Cento (Fe) al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato già antistatario.

Si allega la seguente documentazione:

- 1) **DOMANDA DI INSERIMENTO DI CANALE GABRIELLA NELLE GRADUATORIE DEL PERSONALE ATA TRIENNIO 2017/2021;**
- 2) **DOMANDA DI INSERIMENTO DI CANALE GABRIELLA NELLE GRADUATORIE DEL PERSONALE ATA TRIENNIO 2017/2021;**
- 3) **CONVALIDA DEL TRIENNIO 2017/2021 DEI TITOLI E SERVIZI DI CANALE G. DA PARTE DEL MINISTERO RESISTENTE;**



- 4) ATTESTAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI DA CANALE G. IN QUALITA' DI ASSISTENTE EDUCATIVO PRESSO SCUOLA STATALE IN REGGIO CALABRIA;
- 5) DETERMINAZIONE PROT. N. 3404/2022 DEL 16.3.2022 EMESSA DALL' ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE << BASSI - BURGATTI >> IN CENTO (FE);
- 6) IMPUGNATIVA DI PARTE CON CONTESTUALE RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI EX LEGGE 241/1990;
- 7) RISCONTRO ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE << << BASSI - BURGATTI >> IN CENTO (FE) CON ATTI ALLEGATI;
- 8) CONVOCAZIONI DI CANALE G. IN QUALITA' DI DOCENTE PER L'A.S. 2021/2022;
- 9) SPESE AFFRONTATE DA CANALE G. PER PERMANENZA IN FERRARA PER INCARICO A T.D. 2021/2022;
- 10) ATTESTAZIONE DI STATO DI DISOCCUPAZIONE, COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE ED ASSENZA DI ALTRO REDDITO DI CANALE G;
- 11) DECRETO MINISTERIALE N. 50 DEL 3.3.2021;
- 12) GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE A PARTE RICORRENTE.

#### DICHIARAZIONE DEL VALORE DELLA CAUSA E DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Si dichiara, inoltre, che la ricorrente considerato il proprio nucleo familiare non supera il triplo del reddito stabilito dagli artt. 76, commi 1 a 3 e 77 del D. Lgs. 30.05.2002, n. 113 e successive modificazioni, ovvero euro 34.585,23, pertanto per il presente giudizio non è dovuto il contributo unificato nella misura di legge in relazione al valore della controversia che è indeterminabile.

Reggio Calabria, lì 14. 4.2022

Avv. Rosa Cilea

